



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

SETTORE 1 SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE n° 00010 del 23/02/2021

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SOPRANI FINO AL GIORNO SABATO 27.02.2021 COMPRESO

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti in materia:

- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6** recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19** "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33** "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni nella **Legge 14 luglio 2020 n.74**;
- il **Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83**, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*", con il **quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020**;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020**, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del*

ORDINANZA

n. 00010 del 23/02/2021

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020**, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020** con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020.**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
- **le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche** recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; PRESO ATTO della comunicazione della Dirigente Scolastica dell'I.C. "P. Soprani" Dott.ssa Monica Marchiani prot. n. 2034 (A) del 01.02.2021 con la quale si evidenzia la presenza di insegnanti positive al Covid e di insegnanti in quarantena preventiva per un numero tale da suggerire la sospensione delle attività didattiche e l'adozione di disposizioni conseguenti da parte del Sindaco in quanto autorità locale competente materia;

DATO ATTO che con propria precedente ordinanza n. 4 del 8.02.2021 si è provveduto, per le motivazioni ivi indicate, alla sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole afferenti all'Istituto Comprensivo Soprani e all'Istituto S. Anna, fino al 21.02.2021 compreso, termine successivamente prorogato al giorno 24.02.2021 compreso, limitatamente alle scuole afferenti all'I.C. Soprani;

VERIFICATA, unitamente ai competenti organismi della ASUR Marche, la necessità di svolgere una ulteriore fase di *screening* riferito a personale docente e alunni di ulteriori classi dell'Istituto Comprensivo Soprani ed i termini necessari per processare i relativi test ed il conseguente *contact tracing*;

CONDIVISA per le vie brevi con i competenti organismi della ASUR Marche e con la dirigente scolastica dell'I.C. Soprani, per i motivi sopra indicati, l'opportunità di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza limitatamente alle scuole dell'I.C. Soprani sino a sabato 27.02.2021 compreso, salva l'adozione di successivi provvedimenti in relazione alle dinamiche dell'andamento del contagio;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

RITENUTO PERTANTO di disporre, così come concordato con la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Soprani ed in continuità con le indicazioni fornite dall'Asur Marche, la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza, limitatamente alle scuole di ogni ordine e grado afferenti all'Istituto Comprensivo Soprani di Castelfidardo, fino al giorno **SABATO 27.02.2021** compreso, fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti in relazione alle dinamiche dell'andamento del

ORDINANZA

n. 000010 del 23/02/2021

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 2



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

contagio;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

Per le motivazioni espresse in premessa;

ORDINA

- la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza, limitatamente alle scuole di ogni ordine e grado afferenti all'Istituto Comprensivo Soprani di Castelfidardo, fino al giorno **SABATO 27.02.2021 compreso**, fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti in relazione alle dinamiche dell'andamento del contagio;
- la Direzione Scolastica dell'I.C. Soprani è tenuta ad attuare le necessarie attività di pulizia e sanificazione dei locali scolastici interessati dal presente provvedimento prima della ripresa delle attività didattiche in presenza;

DISPONE

- ✓ La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Castelfidardo.
- ✓ che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia sino a nuova disposizione e/o revoca;
- ✓ che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ad ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, dei seguenti uffici:
 - Prefettura di Ancona;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Stazione Carabinieri di Castelfidardo;
 - I.C. Soprani di Castelfidardo;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990:

- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

DISPONE altresì

agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Castelfidardo, 23/02/2021



IL SINDACO

Dott. Roberto Ascani

(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)